

Articolo 2

La procedura comunitaria d'inchiesta relativa al riesame dell'andamento delle importazioni di alcuni tipi di pantofole e di altre calzature da camera, nonché di scarpe di tela o di sparto, è chiusa.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1987.

Per la Commissione
Willy DE CLERCQ
Membro della Commissione